

Avv. Carlo Piccioli

Patrocinante in Cassazione

Professore incaricato Università degli Studi di Firenze

Facoltà "Cesare Alfieri" 1996-2010

Avv. Alessandro Sarteanesi

Avv. Martina Mugnaini

CONSIDERAZIONI SU: CRITERI PER IL GODIMENTO DELLE FERIE AGGIUNTIVE

Le ferie aggiuntive ex art. 5 del CCNL 2001, un tempo denominate congedo ordinario aggiuntivo, costituiscono uno spazio temporale finalizzato al recupero biologico del soggetto esposto all'agente patogeno; è questo l'orientamento indicato della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-12-2009, n. 26364), confermato in successive sentenze del 2010 e del 2011. A questo ultimo riguardo la Corte ha osservato come la *"ratio della previgente normativa era stata individuata nella prevenzione dei danni potenzialmente collegati alla esposizione alle radiazioni dalla maggioritaria giurisprudenza amministrativa, ricevendo in tal senso l'avallo della Corte Costituzionale che, con la sentenza interpretativa di rigetto 20.7.1992 n. 343, richiamati i lavori preparatori della [L. n. 460 del 1988](#), sottolineò la particolare natura dell'indennità di rischio **radiologico**, rilevando che essa "...non assume connotazioni risarcitorie, ma assolve essenzialmente ad una funzione di prevenzione, venendo a rappresentare un concorso alle spese che l'operatore sanitario deve affrontare a scopo profilattico o terapeutico, al fine di ridurre i rischi da esposizione"; infine la ridetta finalità di prevenzione, con particolare riferimento proprio al periodo di congedo ordinario aggiuntivo, venne positivamente affermata dalla [L. n. 724 del 1994](#), art. [5, comma 2](#) che lo qualificò espressamente quale "congedo per recupero biologico", vietando al personale interessato, durante tale periodo, "...a pena di decadenza dall'impiego, l'esercizio professionale in qualsivoglia struttura pubblica e privata"*.

La medesima Corte ha inoltre aggiunto che non vi erano ragioni per disattendere il contenuto delle previsioni contemplate nel previgente sistema pubblicistico e in difetto di ulteriori disposizioni di segno diverso si deve ritenere che, *"con la clausola all'esame, le parti collettive abbiano inteso apprestare una specifica misura di prevenzione del rischio da radiazioni, garantendo al personale interessato la fruizione di un periodo, continuativo e unitariamente stabilito, di allontanamento dagli ambienti lavorativi esposti"*.

Via Venti Settembre n. 76 – 50129 Firenze
Tel. 055/2466092 – 055/2346016; fax 055/2260892
studiolegale.avvpiccioli@virgilio.it

pec: carlo.piccioli@firenze.pecavvocati.it
Cod. Fisc. : PCCCRL58T23D612V – Part.Iva : 04083710485

pec: alessandro.sarteanesi@firenze.pecavvocati.it
Cod. Fisc. : SRTLSN73A12D612A - Part.Iva : 05293530480

pec : martina.mugnaini@firenze.pecavvocati.it
Cod.Fisc. : MGNMTN83H48A564R – Pat. IVA: 06255360486

Avv. Carlo Piccioli

Patrocinante in Cassazione

Professore incaricato Università degli Studi di Firenze

Facoltà "Cesare Alfieri" 1996-2010

Avv. Alessandro Sarteanesi

Avv. Martina Mugnaini

La Suprema Corte infine afferma in modo deciso che da queste premesse *“risulta dunque evidente l'estraneità all'istituto delle "ferie aggiuntive" della disciplina propria delle ferie ordinarie e, segnatamente, della determinazione della durata del relativo periodo di allontanamento dagli ambienti esposti sulla base delle giornate lavorative”*.

Succintamente possiamo ricordare come, attraverso questo ultimo ragionamento, la Corte è giunta al non condivisibile risultato secondo il quale la previsione secondo cui i 15 giorni devono essere goduti *“in una unica soluzione”*, conduce alla conseguenza per cui i 15 giorni sono di calendario, con il derivato ulteriore effetto che in questi giorni devono essere ricompresi le domeniche e le festività ed i sabati per chi lavora su cinque giorni.

Da questo ultimo orientamento, che allo stato appare consolidato, dobbiamo cercare di ricavare quanto di meglio si possa trarre, considerato tuttavia che la giurisprudenza tende a restringere la portata di certi istituti specie in momenti di razionamento delle risorse.

In proposito deve affermarsi che:

- 1) le ferie aggiuntive similmente alle ferie ordinarie, maturano in ragione dei giorni lavorati, con la prescrizione ulteriore secondo cui la fruizione di detti giorni deve avvenire in modo continuativo; in sostanza, per l'orientamento della giurisprudenza, se lavoro per sei mesi maturerò un certo numero di giorni di ferie aggiuntive (circa 7,5 giorni) la cui fruizione dovrà essere continuativa, cioè goduta in modo non frazionato;
- 2) se un soggetto presta l'attività per un periodo in una struttura e per un altro periodo in una diversa struttura occorre che comunque il godimento sia garantito attraverso un accordo fra i datori di lavoro;

STUDIO LEGALE

Avv. Carlo Piccioli

Patrocinante in Cassazione

Professore incaricato Università degli Studi di Firenze

Facoltà "Cesare Alfieri" 1996-2010

Avv. Alessandro Sarteanesi

Avv. Martina Mugnaini

3) per l'affermata estraneità della disciplina delle ferie ordinarie, rispetto alle ferie aggiuntive, deve ritenersi che la giurisprudenza sia orientata nel senso di non far maturare il diritto alle ferie aggiuntive nei giorni in cui il soggetto non lavora e non è dunque esposto;

4) per quello che concerne i TSRM che nell'ambito del rapporto di lavoro privato sono soggetti ad altri contratti (es. degli studi professionali, ma ho visto TSRM che lavorano con contratti sottoscritti da sindacati compiacenti, fuori da ogni logica) occorre un approfondimento specifico per rispondere; al riguardo abbiamo intrapreso dei contenziosi che hanno reso necessario un esame particolare delle carte; in via generale si deve ritenere che si possa avere un prudente ottimismo, ma molto dipende dall'impostazione del giudice e dal tipo di contratto che riguarda lo specifico lavoratore; anche per i contratti privati ci sono degli accordi che riconoscono l'indennità nella stessa misura prevista dal contratto del comparto pubblico e dunque per tali contratti non dovrebbero esserci questioni; in questi casi, salvo ipotesi speciali, l'indennità va riportata in busta paga; un discorso diverso va fatto per il cd. congedo ordinario aggiuntivo adesso chiamato ferie aggiuntive (ferie rx); questo ultimo diritto *"spetta a tutto il personale, pubblico o privato, sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti"* (Cassazione 2010, n.3882);

5) nel caso del part time orizzontale, per la difficoltà di stabilire un diverso grado di esposizione giornaliera, non si possono ridurre i giorni di ferie aggiuntive che dovranno essere concessi per intero (15 giorni).

Avv. Carlo Piccioli

1) Comma 6 art. 5 CCNL 2001. *"Al personale dei commi 1 e 3, competono quindici giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione"*.

2) Alla luce della suesposta costruzione saremmo tentati di disancorare totalmente le cd. ferie rx dalle ferie ordinarie pervenendo tuttavia a conclusioni che si potrebbero dimostrare rischiose e sulle quali non intendo qui diffondermi.

Via Venti Settembre n. 76 – 50129 Firenze
Tel. 055/2466092 – 055/2346016; fax 055/2260892
studiolegale.avvpiccioli@virgilio.it

pec: carlo.piccioli@firenze.pecavvocati.it
Cod. Fisc. : PCCCRL58T23D612V – Part.Iva : 04083710485

pec: alessandro.sarteanesi@firenze.pecavvocati.it
Cod. Fisc. : SRTLSN73A12D612A - Part.Iva : 05293530480

pec : martina.mugnaini@firenze.pecavvocati.it
Cod.Fisc. : MGNMTN83H48A564R – Pat. IVA: 06255360486